



CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE CLASSI L/SNT1,
L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE**

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede legale in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata Soggetto Promotore, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito

E

L' AZIENDA / ENTE

partita I.V.A.con Sede legale in
.....N., d'ora in poi denominata
Soggetto Ospitante, legalmente rappresentata da (Legale Rappresentante P.T. o suo
delegato/a)

Premesse

Vista la Legge 19 novembre 1990 n.341 *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"* richiamata dal D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni recante: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*,

Visto in particolare il comma 3 dell'art.6 del D.Lgs n. 502/92 così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

Visto il Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n.58 *"Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"*

Visto il Decreto Ministeriale n. 229 del 24 settembre 1997 *"Requisiti di idoneità delle strutture per i DU dell'Area medica"* e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*

Visto il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il *“Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei”*, come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;

Vista la Legge 251/2000 che ha disciplinato le professioni sanitarie, prevedendo la figura del Dirigente del servizio per ciascuna specifica area professionale nonché il percorso formativo specialistico/magistrale per l'accesso al ruolo dirigenziale;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 10 aprile 2001 che affida gli specifici Servizi delle Professioni Sanitarie ai rispettivi professionisti delle quattro aree professionali di cui alla legge 251/2000;

Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 *“Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”*;

Viste le linee di indirizzo *Principi standard del tirocinio professionale nei corsi di laurea delle professioni sanitarie* approvate nel settembre 2010 in seno alla Conferenza permanente delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visti i vigenti *Regolamenti Didattici dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie* Scuola di Medicina e Chirurgia;

Visto il *Protocollo d'Intesa tra l'Università degli studi Napoli Federico II e la Regione Campania del 30.03.2023 ed in particolare l'art. 12*

Considerato

- che i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie sono finalizzati a formare laureati/e secondo gli specifici profili professionali e che la formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli IRCCS ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- che l'attività formativa di tirocinio professionalizzante deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutor didattici professionali referenti ed è coordinata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice delle Attività Formative, Professionalizzanti e di tirocinio, appartenente allo specifico profilo professionale del CdS;
- che l'Azienda/Ente si è dichiarata/o disponibile ad accogliere gli/le studenti/studentesse per i tirocini professionalizzanti che saranno effettuati presso le proprie strutture situate in e sotto la diretta supervisione dei tutor didattici professionali in servizio presso tali strutture;

in caso di struttura privata accreditata (delibera n. del di accreditamento dell'Ente con il Servizio Sanitario Regionale);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Il tirocinio professionalizzante si configura come completamento del percorso formativo e non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.

Art. 3

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli/le studenti/studentesse iscritti/e ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante.

La Struttura ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio professionalizzante attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi nonché mediante l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi clinico assistenziali, in linea con il Regolamento di Tirocinio del/dei CdS, ove presente.

Il numero dei tirocinanti accolti, la durata dei tirocini e le modalità di svolgimento saranno stabiliti in accordo tra le parti sulla base degli Ordinamenti Didattici e del progetto formativo dello/a studente/studentessa.

Per ogni tirocinante verrà individuato un/una referente tutor didattico professionale, di norma del medesimo profilo professionale del/dei CdS, incaricato/a di seguire il/la tirocinante e di attestare per conto della Struttura ospitante le attività svolte. Il/la tutor didattico professionale del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali e pedagogiche adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del tirocinio.

Gli obiettivi formativi, il programma di tirocinio e la metodologia per la loro definizione verranno concordati tra il/la Coordinatore/Coordinatrice delle Attività Formative, Professionalizzanti e di tirocinio del/dei CdS e il/la tutor didattico professionale referente della struttura ospitante in conformità con quanto deliberato in sede di Consiglio di Corso di Studi.

Il/La tutor didattico professionale referente, a conclusione del periodo di tirocinio professionalizzante, provvederà a consegnare al/alla Coordinatore/Coordinatrice delle Attività Formative, Professionalizzanti e di tirocinio del CdS il libretto delle attività di tirocinio debitamente compilato e attestante le competenze acquisite da parte dello/a studente/studentessa.

Art. 4

L'Università assicura i/le tirocinanti, studenti/studentesse iscritti/e ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4 contro gli infortuni presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato nonché per la responsabilità civile e con polizza integrativa per infortuni presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore.

Il soggetto ospitante presso cui si svolge l'attività di tirocinio professionalizzante, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redige apposite comunicazioni di

contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative. Il soggetto ospitante provvede altresì a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi che gli/le studenti/studentesse possono causare ai/alle pazienti durante le attività professionalizzanti.

Art. 5

Il Soggetto Promotore provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i/le tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, laddove necessaria e prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i/le tirocinanti sui Fattori di rischio connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI, ove necessari.

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'All. 1
- b. garantire al/alla tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i/le tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività;
- e. integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il/la tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i/le tirocinanti in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai/alle tirocinanti quelli aggiuntivi, ove necessari, nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione;
- i. in tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento al/alla quale afferisce il Corso di Studio del/della tirocinante, al fine di consentire allo/alla stesso/stessa di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

L'Università si impegna a richiedere ai/alle docenti che svolgono la funzione di tutor didattico professionale l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art. 7

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i/le tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR.

Art. 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia nascente dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di indicare quale Foro esclusivo quello di Napoli.

Art. 10

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 32,00 ai sensi dell'art.2 c.1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i seguenti casi, in cui:

(barrare l'opzione prescelta)

☐ il soggetto ospitante sia un Ente dell'Amministrazione dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, così come disposto all'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n.642/1972;
e pertanto l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, autorizzazione Agenzia delle Entrate n.16825 del 20/03/1989 estesa con autorizzazione n.45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

In tutti gli altri casi, il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

☐ Virtualmente, ex art.15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate uff. Territoriale di _____ n. _____ del _____

☐ Apponendo il contrassegno telematico (marca da Bollo) per un importo di euro 32,00 rilasciato in data _____ codice univoco identificativo _____

Art. 11

Il presente accordo redatto e sottoscritto con firma digitale è soggetto a registrazione a cura di chi ne avesse eventualmente interesse. Ogni modifica al presente atto dovrà avvenire esclusivamente mediante atto aggiuntivo preventivamente sottoposto all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

Il/La Legale Rappresentante dell'Azienda/Ente

.....

Il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Matteo Lorito

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: _____

Sede legale: Via _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Prov _____ Telefono _____

Email _____ @ _____

PEC _____ @ _____

Altre sedi _____ Recapito

Corrispondenza:

Via _____ CAP _____ Città _____

Settore di attività:

Studi Professionali

Imprese

Pubblica Amministrazione

Enti del terzo settore

Enti senza scopo di lucro

Altro _____

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | |

Legale Rappresentante

Cognome _____ Nome _____

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Funzione Aziendale _____

Telefono _____ Email _____ @ _____

Indirizzo PEC per l'inoltro dei progetti formativi da sottoscrivere _____

Informativa si sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it oppure al/alla Responsabile della Protezione Dati: rp@unina.it PEC: rp@pec.unina.it Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli/alle interessati/e competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previste dall'ar.46 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Firma e Timbro Soggetto Ospitante

Il/La Rappresentante Legale o suo Delegato

ALL. I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA (Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000) In qualità di _____ del soggetto ospitante,

DICHIARA

- Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- Di aver nominato il/la responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D.lgs. 81/08);
- Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D. Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.lgs. 81/08);
- Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i/le lavoratori/lavoratrici e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08);
- Di mettere a disposizione dei/delle lavoratori/lavoratrici attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10);
- Di aver fornito ai/alle lavoratori/ lavoratrici i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i/le lavoratori/ lavoratrici sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli/le addetti/e antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt.43-46; DM 02/09/21; DPR 151/11; D.M. 388/03) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

Il/La Rappresentante Legale o suo/a Delegato/a